

Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale denominata: **INTERNO VOCE Onlus**

Art. 1 - PERCHÉ INTERNO VOCE

L'associazione nasce dall'esigenza di dare un seguito all'esperienza di "Progetto Interno Voce". Un'innovativa proposta riabilitativa iniziata nel 2013 come attività di narrazione e di scrittura sui percorsi individuali di cura nella malattia oncologica che si è poi concretizzata in un laboratorio teatrale in cui il racconto e le riflessioni delle persone coinvolte sono state condivise ed elaborate sino a diventare un testo teatrale connotato da forti ispirazioni autobiografiche.

L'idea è nata da alcuni pazienti oncologici che, in seguito a interventi di laringectomia parziale o totale, dopo aver seguito un percorso di riabilitazione presso l'ambulatorio di Logopedia dell'Ospedale "Sandro Pertini" di Roma, hanno pensato di sperimentare le possibilità artistiche ed espressive della loro nuova voce. Al laboratorio hanno partecipato i pazienti, i loro familiari e gli operatori sanitari che hanno condiviso il percorso di cura e riabilitazione, coordinati e condotti da un regista con la collaborazione di una cantante, di una percussionista e di un video-maker. L'esperienza di "Progetto Interno Voce" si è concretizzata con uno spettacolo teatrale rappresentato a Roma e a Spoleto nel 2014. Il gruppo di Interno Voce è stato invitato a partecipare al Festival dell'Autobiografia della Libera Università dell'Autobiografia di Anghiari nel 2014, e al Convegno "La Voce Artistica" tenutosi a Ravenna nel 2015.

Nel frattempo, all'interno del gruppo, si è costituito un Comitato di Redazione che ha provveduto alla stesura di un libro basato sull'esperienza artistica e riabilitativa vissuta durante l'attuazione del laboratorio e dello spettacolo teatrale.

Il gruppo di "Interno Voce" ha sentito forte l'esigenza di non disperdere quest'esperienza, unica nel suo genere, e ha pensato in tal senso di realizzare un'associazione che potesse diffonderne il metodo e le impostazioni a beneficio di altri.

Art. 2 - DENOMINAZIONE

1. È costituita, ai sensi dell'art. 14 del codice civile, l'associazione di promozione sociale "**Associazione Interno Voce Onlus**".

2. La denominazione "**Associazione Interno Voce Onlus**" (**Invo**) e il suo logo appartengono all'Associazione in via esclusiva.

3. L'Associazione è retta dal presente Statuto in ottemperanza e nei limiti delle norme previste dal codice civile e di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 460/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. L'Associazione si regge su norme organizzative ispirate ai principi costituzionali e ai criteri democratici di trasparenza amministrativa.

5. L'Associazione ha sede legale e sociale in Roma. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di Consiglio direttivo.

6. Con delibera del Consiglio direttivo, possono essere istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

Art. 3 - SCOPI E FINALITÀ

1. L'Associazione è apertita, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l'elaborazione, la promozione, la realizzazione di progetti di solidarietà sociale e di arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari. L'Associazione in particolare si prefigge le seguenti finalità: 1. assistenza sociale e socio-sanitaria; 2. istruzione*; 3. formazione*; 4. tutela dei diritti civili*. (*svolte unicamente verso soggetti svantaggiati)

L'associazione ha come scopo di operare a favore dei soggetti colpiti da patologia oncologica, con particolare riferimento alle neoplasie a carico del distretto testa-collo, al fine di favorirne il reinserimento sociale e migliorarne la qualità di vita, in relazione alle disabilità che ne derivano, con specifica attenzione alle difficoltà relazionali e comunicative, attraverso azioni volte a:

a. promuovere l'istituzione di laboratori artistici aperti alla partecipazione dei malati oncologici, dei loro familiari e degli operatori sanitari coinvolti nel processo di cura, indirizzati alla narrazione condivisa delle esperienze emotive individuali,

re-interpretate nel gruppo per elaborare positivamente la memoria della malattia e di tutte le difficoltà che ne conseguono e migliorare l'umanizzazione, e quindi l'efficacia, dei percorsi di cura e riabilitazione;

b. favorire la creazione di gruppi di auto aiuto/sostegno, che prevedano al proprio interno la presenza di pazienti, familiari e operatori sanitari, per la riflessione comune sul percorso di diagnosi, cura e riabilitazione vissuto insieme;

c. divulgare, orientare e informare in relazione alla malattia oncologica, sulle difficoltà comunicative, psicologiche e fisiche, che insorgono dopo l'intervento chirurgico e sulle possibilità riabilitative più efficaci;

d. attivare forme di segretariato sociale indirizzate alla conoscenza, alla tutela e all'assistenza dei diritti del paziente;

e. instaurare rapporti di relazione con altre associazioni di volontariato, nazionali ed estere, al fine di condividere obiettivi e attivare sinergie, nell'ottica di una più ampia strategia di rete;

f. creare e curare rapporti con Enti istituzionali al fine di garantire al malato le stesse opportunità e gli stessi diritti, promuovere attività di formazione, ricerca e prevenzione, al fine di favorire l'uniformità e l'implementazione di procedure e protocolli comuni.

2. Essa si avvale, per lo svolgimento delle proprie attività, in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie e gratuite dei soci, ai quali potranno essere rimborsate le spese effettivamente sostenute, documentate e deliberate.

3. L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e in particolare della collabo-

razione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altri enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

Art. 4 - DURATA

1. L'Associazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle tipiche delle ONLUS, menzionate all'art. 10 lettera a) del decreto legislativo 4 Dicembre 1997 n. 460, ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse.
L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

Art. 5 - SOCI

1. Possono essere soci, purché condividano le finalità e gli scopi dell'Associazione, tutti coloro che dichiarano di accettare lo Statuto sociale.
2. Il numero dei soci è illimitato.

Art. 6 - CATEGORIE DEI SOCI

1. **Soci fondatori:** sono soci fondatori le persone che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione il 19 maggio 2016.
2. **Soci ordinari:** sono soci ordinari le persone che presentano domanda scritta al Consiglio direttivo e che contribuiscono all'attività dell'Associazione con il versamento della quota associativa ordinaria annua fissata dal Consiglio direttivo.
3. **Soci sostenitori:** sono soci sostenitori le persone che contribuiscono alla vita associativa sostenendola con donazioni e collaborano fattivamente condividendone gli scopi e l'attività. I soci sostenitori non sono tenuti al versamento di alcuna quota sociale.
4. **Soci onorari:** sono soci onorari le persone, sia italiane che straniere, che abbiano contribuito in modo determinate alla realizzazione degli scopi e delle finalità indicate nell'art. 3 del presente Statuto e si siano distinte per meriti eccezionali nel raggiungimento delle finalità dell'Associazione. I soci onorari sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio e non sono tenuti al versamento di alcuna quota sociale.
5. Tutti i Soci hanno parità di diritti, ma i soci sostenitori e i soci onorari non hanno diritto di voto in Assemblea.

Art. 7 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

1. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata alla segreteria dell'associazione e deve essere accompagnata dal versamento della prima quota annuale.
2. La delibera di ammissione è riservata al Consiglio direttivo.
3. La qualifica di socio si perde:
 - a) per dimissioni volontarie;
 - b) per non aver effettuato il versamento della quota associativa trascorsi tre mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa;
 - c) per comportamento contrastante con gli scopi e le finalità dell'Associazione e, in ogni caso, per comportamento contrario ai principi di lealtà e probità;
 - d) per violazione delle norme contenute nello statuto;
 - e) per aver danneggiato moralmente e materialmente l'Associazione.
4. Le violazioni previste alle lettere c) d) e) del comma 3 sono sanzionate con l'espulsione.
Il Consiglio direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni alla Commissione di valutazione di due membri nominata dall'Assemblea.

Art. 8 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci hanno l'obbligo di mantenere un rapporto associativo uniforme volto a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, prevedendo, per gli associati o partecipanti maggiori d'età, il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni delle Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli Organi direttivi dell'Associazione.

1. I soci fondatori e ordinari devono versare la quota annuale fissata dal Consiglio direttivo;
2. I soci hanno diritto:
 - a) di partecipare all'Assemblea se in regola con il pagamento della quota associativa, mentre il diritto di voto è esclusivo dei soci fondatori e ordinari;
 - b) di conoscere i programmi e le attività finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali;
 - c) gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.
 - d) di recedere in ogni momento dall'Associazione, ma senza diritto di restituzione della quota associativa se dovuta, o parte di essa se già versata.
3. I soci hanno l'obbligo:
 - a) di osservare il presente Statuto e i regolamenti emanati dall'Assemblea o dal Consiglio direttivo;
 - b) di osservare le deliberazioni adottate dagli Organi sociali;

- c) di pagare le quote associative;
- d) di non svolgere alcuna attività contraria o a danno dell'Associazione;
- e) di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione e agli obblighi statutari.
- f) Se eletti a cariche sociali o impegnati volontariamente in compiti associativi e ad ogni altra possibile attività di sostegno in seno all'Associazione, essi non possono ricevere o pretendere compensi, ma solo il rimborso delle eventuali e giustificate spese sostenute.

Art. 9 - PATRIMONIO SOCIALE E RISERVE ECONOMICHE

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività:
 - a) dalle quote associative e dai contributi dei soci;
 - b) da erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - c) dai contributi e dalle sovvenzioni dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
 - d) da donazioni o lasciti testamentari;
 - e) da proventi delle cessioni di beni e/o servizi, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - f) da contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
 - g) da eventuali rendite di beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o in comodato o usufrutto;
 - h) dai contributi del 5 per 1000 per attività socialmente rilevanti.
2. I fondi sono depositati presso l'Istituto di Credito stabilito dal Consiglio direttivo.

Art. 10 - ORGANI SOCIALI

1. Sono Organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei Soci;
 - b) il Consiglio direttivo;
 - c) il Presidente.
3. Tutte le cariche elettive sono gratuite e non danno diritto ad alcun compenso, fatta eccezione per i normali rimborsi delle spese sostenute nell'espletamento di incarichi, regolarmente autorizzati, svolti nell'interesse esclusivo dell'Associazione.

Art. 11 - ASSEMBLEA

1. L'Assemblea dei Soci è l'Organo sovrano dell'Associazione.
- a) l'Assemblea dei Soci è ordinaria o straordinaria e viene convocata dal Presidente anche su richiesta del Consiglio direttivo in un luogo ritenuto opportuno.
2. L'Assemblea dei Soci delibera:

in via ordinaria:

 - a) sui programmi e sull'attività del Consiglio direttivo, sulle relazioni, sui bilanci consuntivi e sugli eventuali bilanci preventivi e su tutti gli argomenti proposti dal Consiglio direttivo;
 - b) elegge i Consiglieri del Consiglio direttivo;
 - c) elegge la Commissione di valutazione che ha durata annuale e che giudica sulle controversie rimesse dai soci, relative all'interpretazione dello Statuto e su quelle riguardanti delibere dell'Assemblea e del Consiglio, nonché su qualsiasi altra controversia che dovesse insorgere tra gli associati, sempre che si riferisca ai rapporti tra questi e l'Associazione, purché la controversia possa formare oggetto di compromesso. Decide ex bono et aequo, quale arbitro amichevole compositore, con dispensa da ogni formalità di sorta e non hanno l'obbligo di sottoporre le sue decisioni alle formalità di deposito stabilite dal Codice di procedura civile.
 - c) elegge la Commissione di valutazione sui ricorsi degli espulsi;

in via straordinaria:

 - a) approva e modifica lo Statuto;
 - b) delibera lo scioglimento dell'Associazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.
3. L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente
- 4) Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 12 - CONVOCAZIONE DELL' ASSEMBLEA

1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta ogni anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dell'eventuale bilancio preventivo e del bilancio consuntivo di ogni esercizio.
2. La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è fatta mediante posta elettronica o posta ordinaria con certezza di avvenuto recapito, spedita almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, il giorno, l'ora e il luogo in cui si terrà l'Assemblea in prima convocazione ed eventualmente in seconda convocazione che può essere fissata nello stesso giorno della prima, almeno un'ora dopo.
3. L'Assemblea deve essere, inoltre, convocata ogni qualvolta il Consiglio ne ravvisi la necessità, oppure su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci.

Art. 13 - COSTITUZIONE DELL' ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è costituita dai soci di cui all'art 6.
2. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se è presente almeno la metà più uno degli

aventi diritto. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide, qualunque sia il numero degli intervenuti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti. L'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed in sua mancanza dal Vicepresidente delegato od anziano; in mancanza di entrambi, l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

5. Il Segretario del Consiglio direttivo espletterà le funzioni di Segretario dell'Assemblea, salvo diversa disposizione della stessa.

6. Le votazioni avvengono: per appello nominale o con scheda segreta, a meno che l'Assemblea a maggioranza dei presenti, non richieda l'alzata di mano.

Art. 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio direttivo è l'organo direttivo dell'Associazione ed è composto da un minimo di 3 fino a un massimo di 7 Consiglieri compreso il Presidente.

2. I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea, durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Durano in carica fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, assolvendo fino a quel momento i compiti loro demandati dallo Statuto.

3. Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

5. Il Consiglio direttivo nomina nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

6. Se del caso, con l'esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi a una sola persona.

7. Il Presidente onorario, se nominato, ha facoltà di intervenire alle riunioni del Consiglio e prendere la parola, ma senza diritto di voto.

Art. 15 - ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio è convocato in luogo opportuno, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In caso di assenza di entrambi, il Consiglio sarà presieduto da un Consigliere, su indicazione dei Consiglieri presenti.

2. La convocazione è fatta mediante posta elettronica o ordinaria con certezza di avvenuto recapito, spedita almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, contenente gli argomenti da trattare, nonché il giorno, l'ora e il luogo in cui si terrà il Consiglio. Per la validità delle riunioni occorre l'intervento della maggioranza dei Consiglieri in carica.

3. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un terzo dei consiglieri, almeno una volta l'anno per predisporre l'eventuale bilancio preventivo e il bilancio consuntivo. Il bilancio consuntivo, corredato dalla relazione del Presidente, deve essere presentato per l'approvazione entro il 30 aprile di ogni anno. Il Consiglio determina la proposta delle quote associative per i soci, predispone e approva i regolamenti dell'Associazione, può nominare Commissioni consultive, determinandone i compiti e la durata e convoca i loro Presidenti alle proprie riunioni, senza diritto di voto.

4. Il Consiglio è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Esso delega le proprie attribuzioni al Presidente o al Segretario determinandone i limiti.

5. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri eletti. Le deliberazioni sono valide, se prese a maggioranza dei presenti alla votazione e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede. Le votazioni avvengono per appello nominale o con scheda segreta, a meno che l'Assemblea a maggioranza dei presenti, non richieda l'alzata di mano.

6. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

7. Della riunione è redatto processo verbale firmato dal Presidente oppure, in sua assenza, dalla persona scelta dal Consiglio e dal Segretario.

Art. 16 - PRESIDENTE

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.

2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio direttivo al suo interno, dura in carica due anni ed è rieleggibile.

3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo.

4. Al Presidente in particolare compete:

a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;

b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti; per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.

5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.

6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, con l'obbligo di riferir-

ne allo stesso nella prima riunione successiva.

7. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 17 - IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

1. Il Segretario ed il Tesoriere, affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
2. Al Segretario compete:
 - a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.
 - b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
 - c) la redazione dei libri verbali nonché del libro soci.
3. Al Tesoriere spetta il compito di:
 - a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
 - b) predisporre il bilancio dell'Associazione.

Art. 18 - ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale.
3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 19 - NORME GENERALI IN MATERIA DI ELEGGIBILITÀ

Possono essere eletti a ricoprire le cariche sociali tutti soci in regola con le norme statutarie, il versamento delle quote associative e devono essere soci da almeno sei mesi.

Art. 20 - SCIOGLIMENTO

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea.
2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 21 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e delle leggi in materia.

Approvato l'8 settembre 2016

Il Presidente
(Maurizio Cerasoli)